

Cittadini in azione nella lotta al crimine

a cura dell'Avv. DILETTA COSTALUNGI,
Dottore di Ricerca presso l'Università degli Studi di Firenze

Alla luce delle osservazioni che narreremo, il consiglio delle Forze di Polizia al cittadino che assiste all'atto criminoso è quello di essere un *osservatore attivo*:

- 1) chiamando il 112 o 113;
- 2) rilevando quanto utile alle Forze di Polizia:
 - numero delle persone,
 - caratteristiche particolari fisiche o nell'abbigliamento,
 - targhe dei veicoli su cui sono saliti, direzione che hanno preso,
 - se hanno usato il cellulare,
 - cosa hanno toccato,
 - la lingua parlata,
 - se fossero personaggi già visti in precedenza presso o nelle vicinanze dei luoghi teatro dell'avvenuto crimine e/o reato in genere;
- 3) nel caso di possesso di un telefono cellulare, comunicando alle Forze di Polizia in tempo reale l'ubicazione e quant'altro è in grado di rilevare fino al momento dell'intervento dell'equipaggio incaricato di procedere all'arresto del malvivente.

Consigli utili e saggi, risultato di una concezione prudenzialistica, poiché attenta, più che ai poteri che lo Stato conferisce al singolo quando lo Stato non è in grado di intervenire rapidamente, alla sicurezza del cittadino, dando a quest'ultimo un ruolo di *osservatore attivo* forse ancora più efficace di quello del *cittadino eroe*.

Il cittadino d'intervento:

lo Stato lo consente... Ma non conviene

Accanto alla figura del *cittadino osservatore attivo* ne esiste, infatti, una seconda: quella del *cittadino d'intervento* o del *cittadino eroe*.

Chi è il *cittadino eroe*? È quello che si sostituisce ai corpi di Polizia quando lo Stato non è in grado di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza dei propri cittadini.

Il cittadino d'intervento si può fare: ce lo consente il nostro ordinamento e, più precisamente, l'articolo 383 del codice di procedura penale che disciplina la **facoltà** cosiddetta **di arresto da parte dei privati** e l'articolo 52 del codice penale avente a oggetto la **legittima difesa**.



Che dicono queste norme? E a quali condizioni il cittadino può diventare, a proprio rischio e pericolo, un vero e proprio eroe?

a) L'art. 383 Codice di Procedura Penale (c.p.p.)

Questo articolo è semplice e chiaro: prevede – a determinate condizioni – la *facoltà* per il cittadino di procedere lui direttamente all'arresto del delinquente. Se ci si trova in una situazione di *flagranza nel reato* – dice la norma – ossia se vediamo una persona commettere un reato, o ci mettiamo a inseguirla dopo che l'abbiamo vista commettere un reato, ovvero la sorprendiamo con cose o tracce dalle quali appaia che questa abbia commesso un reato immediatamente prima, la possiamo arrestare, proprio come fanno gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Il cittadino può diventare un agente insomma, anche se questa *facoltà* non ce l'ha sempre, ma soltanto se il reato in questione è un reato per il quale la legge prevede l'arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (come nel caso di una rapina, di una estorsione, ecc..) e sempre che si tratti di un delitto procedibile d'ufficio.

Presenti queste condizioni – prosegue la norma – «ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza», ma con l'obbligo di «consegnare senza ritardo l'arrestato e gli oggetti costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria, la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia».